

PROPOSTA DI LEGGE

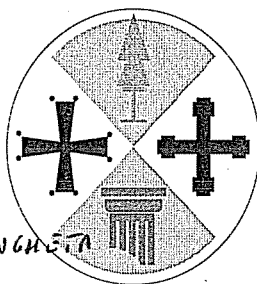
N.ro 373/10^a

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

3^a COMM. CONSILIARE

COMMISSIONE CONTROLLO 'NDRANGHETA



Pr.d. n. 98/2018

Silvio
26.10.18

ML

Consiglio regionale della Calabria
X^o LEGISLATURA

o o o o o o o o

PROPOSTA DI LEGGE

RECANTE

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza). “

PROPONENTE: On. Arturo Bova

Reggio Calabria, 25 ottobre 2018

IL CONSIGLIERE REGIONALE
On. Arturo Bova
Arturo Bova

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 42829 del 25.10.2018

Classificazione 02 05

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).”

d’iniziativa del Consigliere regionale On. Arturo Bova

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).

L’intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine di adeguare alcune disposizioni regionali alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Le modifiche proposte, che scaturiscono anche dall’esigenza di rivedere il Titolo IV dedicato alla trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive, sono finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare inutili duplicazioni delle disposizioni normative ivi previste, in alcuni casi prevedendone l’abrogazione espressa o comunque la riformulazione per scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 20 articoli, i primi cinque dei quali formulati a seguito di impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione, di seguito descritti:

- l’art. 1 riformula in maniera più sintetica il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza) al fine di evitare sovrapposizioni con la normativa statale che già prevede “Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa”; la modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell’articolo;
- l’art. 2 elimina un errore materiale al comma 3 e abroga i commi 6 e 7 dell’articolo 16 eliminando disposizioni già previste in materia dalla normativa statale; ne deriva una riformulazione del comma 8 nella parte in cui si riferisce ai commi oggetto di abrogazione; inoltre viene allungato il termine previsto dal comma 13 per l’adeguamento da dodici a ventiquattro mesi;
- l’art. 3 modifica l’articolo 21 della l. r. 9/2018 eliminando, dai compiti attribuiti all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quelli sovrapponibili anche in parte a quelli riconducibili in capo all’Osservatorio Nazionale istituito

presso l'ANAC, ad opera dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

- l'art. 4 abroga l'articolo 22, essendo il "Processo di riduzione delle stazioni appaltanti" sovrapponibile a quello già previsto dalla normativa statale;
- l'art. 5 elimina dall'articolo 23 il riferimento alla predisposizione di linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti, nonché i commi 4, 5 e 6 in quanto sovrapponibili all'articolo 36 del d. lgs. 50/2016;
- l'art. 6 modifica l'art. 41 della l.r. 9/2018, omogeneizzando i termini ivi previsti e la decorrenza degli stessi con le altre disposizioni sulla trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione di cui al medesimo titolo IV della legge oggetto di modifica;
- anche l'art. 7 modifica il comma 1 dell'art. 42 con riferimento ai termini ivi previsti al fine di renderli omogenei in tutto il titolo IV;
- l'art. 8 modifica l'art. 43 relativo agli "adempimenti in corso di mandato" aggiungendovi il riferimento anche al Presidente della Giunta e agli assessori ed abrogando il comma 3, di difficile applicazione;
- l'art. 9 modifica l'articolo 44 per rendere omogenei i termini così come disciplinati dagli articoli 41 e 42, anch'essi oggetto di novella al medesimo fine;
- l'art. 10 modifica l'art. 46 nei termini ivi previsti ed eliminandovi alcune parole riferite ad elementi non più riscontrabili con riferimento ai dati dei consiglieri regionali;
- l'art. 11 apporta una modifica terminologica, sempre con riferimento alla decorrenza del termine ivi previsto;
- l'art. 12 modifica l'art. 48 al fine di eliminare parole sovrabbondanti;
- l'art. 13 modifica l'articolo 49, riformulando la decorrenza dei termini ivi previsti per gli adempimenti successivi alla cessazione dalla carica, e aggiungendovi un comma ad hoc volto a specificare che la documentazione di cui al medesimo articolo 49 è pubblicata nell'anagrafe pubblica per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, decorsi i quali è accessibile mediante istanza di accesso civico generalizzato;
- l'art. 14 modifica l'art. 50 eliminando refusi ed errori materiali e completandone il contenuto specificando, con un comma ad hoc, che le disposizioni relative alla diffida e alle sanzioni amministrative nei casi ivi previsti, non si applicano agli adempimenti relativi alla trasparenza associativa di cui all'articolo 44 della l.r. 9/2018;
- l'art. 15 propone l'abrogazione dell'art. 51 in quanto inutiliter datum; elimina inoltre un errore materiale contenuto nella rubrica del Capo III del Titolo IV, sostituendola interamente;
- l'art. 16 modifica l'articolo 52 in sostanza aggiungendovi una disposizione di chiusura aperta, che cioè oltre ai titolari di cariche istituzionali di garanzia ivi espressamente previste, preveda

che la pubblicità della situazione patrimoniale e associativa ivi disciplinata si estenda anche a tutti gli altri titolari di pari cariche non ancora istituiti presso la Regione Calabria;

- l'art. 17 modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 53 al fine di renderne il contenuto coerente con la rubrica e con la denominazione del Capo III, che contiene solo gli articoli 52 e 53;

- l'art. 18 aggiunge, all'interno del titolo V relativo alle disposizioni finali una norma transitoria volta a specificare che le disposizioni di cui al titolo IV si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella in corso e che le disposizioni contenute nella l. r. 9/2018 si applicano nel rispetto della normativa in materia di privacy;

- l'art. 19 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;

- l'art. 20, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
--	-------------------	--------------------	------------------------------	---------

Art. 1	L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale in quanto riformula in maniera più sintetica il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza) al fine di evitare sovrapposizioni con la normativa statale che già prevede "Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa"; la modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo.			0
Art. 2	L'art. 2 apporta modifiche ordinamentali in quanto si limita ad eliminare un errore materiale al comma 3 e ad abrogare i commi 6 e 7 dell'articolo 16 eliminando disposizioni, in materia di divieto di utilizzo per i minori di apparecchi per il gioco di cui all' articolo 110,			0

	comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931 e di divieto di pubblicità, già previste dalla normativa statale; ne deriva una riformulazione del comma 8 nella parte in cui si riferisce ai commi oggetto di abrogazione. Inoltre allunga il termine previsto dal comma 13 per l'adeguamento da dodici a ventiquattro mesi.			
Art. 3	L'articolo 3 apporta modifiche di carattere ordinamentale, in quanto si limita ad eliminare dall'articolo 21 della l. r. 9/2018, relativamente ai compiti attribuiti all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, quelli sovrapponibili anche in parte a quelli riconducibili in capo all'Osservatorio Nazionale istituito presso l'ANAC, ad opera dell'articolo 213, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).			0
Art. 4	Non comporta spese in quanto provvede ad abrogare l'articolo 22, essendo il "Processo di riduzione delle stazioni			0

	appaltanti” sovrapponibile a quello già previsto dalla normativa statale.			
Art. 5	Ha natura ordinamentale in quanto si limita ad eliminare dall’articolo 23 il riferimento alla predisposizione di linee guida di supporto e di orientamento per le stazioni appaltanti, nonché i commi 4, 5 e 6 in quanto sovrapponibili all’articolo 36 del d. lgs. 50/2016.			0
Art. 6	Modifica l’art. 41 della l.r. 9/2018, omogeneizzando i termini ivi previsti e la decorrenza degli stessi con le altre disposizioni sulla trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione di cui al medesimo titolo IV della legge oggetto di modifica. Ha natura ordinamentale.			0
Art.7	Modifica il comma 1 dell’art.42 con riferimento ai termini ivi previsti al fine di renderli omogenei in tutto il titolo IV. Natura ordinamentale			0
Art. 8	Modifica l’art. 43 relativo agli “adempimenti in corso di mandato” aggiungendovi il riferimento anche al			0

	Presidente della Giunta e agli assessori ed abrogando il comma 3, di difficile applicazione. Natura ordinamentale.			
Art. 9	Modifica l'articolo 44 per rendere omogenei i termini così come disciplinati dagli articoli 41 e 42, anch'essi oggetto di novella al medesimo fine. Natura ordinamentale.			0
Art. 10	Modifica l'art. 46 nei termini ivi previsti ed eliminandovi alcune parole riferite ad elementi non più riscontrabili con riferimento ai dati dei consiglieri regionali. Natura ordinamentale.			0
Art.11	Si limita ad apportare una modifica meramente terminologica, sempre con riferimento alla decorrenza del termine ivi previsto. Natura ordinamentale.			0
Art.12	Modifica l'art. 48 al solo fine di eliminare parole sovrabbondanti. Natura ordinamentale.			0
Art.13	Modifica l'articolo 49, riformulando la decorrenza dei termini ivi previsti per gli adempimenti successivi alla cessazione dalla carica, e aggiungendovi un comma ad hoc volto a			0

	specificare che la documentazione di cui al medesimo articolo 49 è pubblicata nell'anagrafe pubblica per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico, decorsi i quali è accessibile mediante istanza di accesso civico generalizzato. Natura ordinamentale.			
Art.14	Modifica l'art. 50 eliminando refusi ed errori materiali e completandone il contenuto specificando, con un comma ad hoc, che le disposizioni relative alla diffida e alle sanzioni amministrative nei casi ivi previsti, non si applicano agli adempimenti relativi alla trasparenza associativa di cui all'articolo 44 della l.r. 9/2018. Natura ordinamentale.			0
Art.15	Propone l'abrogazione dell'art. 51 in quanto inutiliter datum. Elimina inoltre un errore materiale contenuto nella rubrica del Capo III del Titolo IV, sostituendola interamente. Natura ordinamentale.			0
Art.16	Modifica l'articolo 52 in sostanza aggiungendovi una disposizione di			0

	chiusura aperta, che cioè oltre ai titolari di cariche istituzionali di garanzia ivi espressamente previste, preveda che la pubblicità della situazione patrimoniale e associativa ivi disciplinata si estenda anche a tutti gli altri titolari di pari cariche non ancora istituiti presso la Regione Calabria. Natura ordinamentale.			
Art.17	Modifica l'alinea del comma 1 dell'articolo 53 al fine di renderne il contenuto coerente con la rubrica e con la denominazione del Capo III, che contiene solo gli articoli 52 e 53. Natura ordinamentale.			0
Art.18	Aggiunge, all'interno del titolo V relativo alle disposizioni finali una norma transitoria volta a specificare che le disposizioni di cui al titolo IV si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella in corso e che le disposizioni contenute nella l. r. 9/2018 si applicano nel rispetto della normativa in materia di privacy. Natura ordinamentale.			0

Art.19	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale .			0
Art.20	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale

Totale				
--------	--	--	--	--

Proposta di legge recante

“Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza).”

Art.1

(Protocollo d’intesa con ANAC, Ministero dell’Interno e enti locali per prevenire infiltrazioni mafiose negli enti locali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 9/2018)

1. Nella rubrica dell’articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2018, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza) le parole “Misure per la prevenzione dello scioglimento dei consigli comunali a rischio di infiltrazione mafiosa.” sono sostituite dalle seguenti: “Protocollo d’intesa con ANAC, Ministero dell’interno e enti locali per prevenire infiltrazioni mafiose negli enti locali.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 10 della l.r. 9/2018 è sostituito dal seguente:

”2. Per le medesime finalità del comma 1, la Giunta regionale promuove, senza oneri a carico del bilancio regionale, la stipula di un protocollo d’intesa con l’ANAC, il Ministero dell’interno e gli enti locali per favorire attività di prevenzione del fenomeno delle infiltrazioni mafiose negli enti locali e nelle società da essi partecipate e mirate azioni di sostegno.”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2018)

1. All’articolo 16 della l.r. 9/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, la parola “non”, ricorrente nelle espressioni “non inferiore a trecento metri “ e “non inferiore a cinquecento metri”, è soppressa;
- b) i commi 6 e 7 sono abrogati;
- c) al comma 8, le parole “commi 2, 3, 4, 6 e 7,” sono sostituite dalle seguenti: “commi 2, 3 e 4,”;
- d) al comma 13, la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 9/2018)

1. All’articolo 21 della l.r. 9/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, il periodo “e promuove la massima trasparenza nelle procedure di gara, la pubblicità dei procedimenti di affidamento, la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori economici pubblici e privati” è soppresso;

b) la lettera c) del comma 2 è abrogata.

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 22 della l.r. 9/2018 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 23 della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) al comma 2, l'ultimo capoverso è soppresso;

b) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 9/2018)

1. All'articolo 41 della l.r. 9/2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio dei commi 1 e 3, le parole “sessanta giorni dalla data delle elezioni” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi dalla proclamazione”;

b) al comma 3, le parole “sessanta giorni dalla data delle elezioni” è soppresso;

c) alla fine del comma 6, la parola “sessanta giorni” è sostituita con la seguente: “tre mesi”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 9/2018)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 9/2018, le parole “sessanta giorni dall'elezione” sono sostituite dalle seguenti: “tre mesi dalla proclamazione”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 43 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 43 della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) al comma 1 le parole “per un importo che nell'anno superi 5.000 euro sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi” sono sostituite dalle seguenti: “al Presidente della Giunta regionale e agli assessori, per un importo superiore a 5.000 euro”;

b) al comma 2, la parola “deposita” è sostituita dalle seguenti: “e gli assessori depositano”;

c) il comma 3 è abrogato.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 44 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 44 della l.r. 9/2018 è così modificato:

- a) all'inizio del comma 1, le parole "sessanta giorni dalla data delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione";
- b) al comma 2, le parole "sessanta giorni dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla proclamazione".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 46 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 46 della l.r. 9/2018 è così modificato:

- a) al comma 1:
 - 1) all'inizio dell'alinea, le parole "Entro tre mesi dall'elezione" sono soppresse;
 - 2) alla lettera c), le parole ", gettoni di presenza" sono soppresse;
 - 3) alla lettera l), le parole "e gli allegati" sono soppresse;
 - 4) la lettera m) è abrogata;
- b) al comma 2, le parole "l'indennità di fine mandato, l'erogazione anticipata e" sono soppresse;
- c) al comma 4, le parole "lettera h)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere h) e i)";
- c) alla fine del comma 5, le parole "ed al momento della" sono sostituite dalle seguenti: "e fino alla".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 47 della l.r. 9/2018)

- 1. All'inizio dell'alinea del comma 1 dell'articolo 47 della l.r. 9/2018, le parole "dall'elezione" sono sostituite dalle seguenti: "dalla proclamazione".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 48 della l.r. 9/2018, è così modificato:

- a) all'inizio del comma 2. le parole "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 43, commi 1 e 2," sono soppresse;
- b) alla fine del comma 3, le parole "e sulla base delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 44" sono soppresse.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 49 della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) all'inizio del comma 1, le parole "Decorsi dodici mesi dalla cessazione dalla carica e non oltre i successivi sei mesi," sono sostituite dalle seguenti: "Entro i tre mesi successivi alla cessazione dalla carica";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. I documenti di cui al comma 1 sono pubblicati per tre anni successivi alla cessazione dall'incarico nell'anagrafe pubblica di cui all'articolo 45, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 41, comma 3; decorsi detti termini, sono accessibili mediante istanza di accesso civico generalizzato."

Art. 14

(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 50 della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) al comma 3, le parole "articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 47";

b) all'inizio del comma 4, le parole "e contestata" sono soppresse;

c) al comma 5, le parole "è applicata, anche per gli inadempimenti a carico dei consiglieri regionali, dal dirigente responsabile del settore della Giunta regionale competente" sono sostituite dalle seguenti: "è contestata e applicata, dai dirigenti responsabili delle strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale competenti";

d) al comma 6 le parole "ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5";

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. La presente disposizione non si applica all'articolo 44."

Art. 15

(Abrogazione dell'articolo 51 e sostituzione della rubrica del Capo III del Titolo IV della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 51 della l.r. 9/2018 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 51, la rubrica del Capo III del Titolo IV della l.r. 9/2018 è sostituita dalla seguente: "*Disposizioni in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive*".

Art. 16

(Modifiche all'articolo 52 della l.r. 9/2018)

1. L'articolo 52 della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) alla fine dell'alinea del comma 1, le parole "i titolari delle seguenti cariche istituzionali di garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "i seguenti soggetti";

b) dopo la lettera c) del comma 1, è aggiunta la seguente:

"d) altri titolari di cariche istituzionali di garanzia."

Art. 17

(Modifiche all'articolo 53 della l.r. 9/2018)

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 9/2018, dopo le parole "lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "all'articolo 44".

Art. 18

(Modifiche al Titolo V della l.r. 9/2018)

1. Il Titolo V della l.r. 9/2018 è così modificato:

a) nella rubrica del Titolo V, dopo la parola "Disposizioni" sono inserite le seguenti: "transitorie e";

b) prima dell'articolo 54 della l.r. 9/2018, è inserito il seguente:

"Art. 53 bis

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui al titolo IV si applicano a partire dalla legislatura successiva a quella in corso.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano nel rispetto della normativa in materia di privacy."

Art. 19

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.